



Torino, li 5 ottobre 2011

Struttura mittente: NC3
Prot. N. 0832968
Tit. 16.02
SW:CR/AS/sw

**Ai Responsabili
dei Centri per l'Impiego
LORO SEDI**

Circolare n. 4/2011

Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento. Decreto legge 138/11 convertito in Legge 148/2011, articolo 11: primi chiarimenti.

Come è noto l'articolo 11 del Decreto Legge 138/11 ha apportato novità riguardanti i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento disciplinati, a livello nazionale, dall'articolo 18 della legge 196/97.

L'articolo 11 del Decreto Legge 138/11 dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali.

In particolare il Decreto prevede che i tirocini formativi e di orientamento non debbano avere una durata superiore a **6 mesi**, proroghe comprese, e che possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati, non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Si pone all'attenzione che la **finalità** della normativa in oggetto risulta a sostegno della recente riforma dell'apprendistato, individuando tale istituto contrattuale quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e riconducendo l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica di formazione e di orientamento dei giovani, evitandone l'abuso.

La Circolare Ministeriale n. 24 del 12 settembre 2011, fornendo importanti chiarimenti in merito, precisa che **non rientrano nel campo di applicazione** dell'articolo 11 del Decreto Legge 138/11 i tirocini di **reinserimento/inserimento** al lavoro la cui regolamentazione rimane affidata integralmente alle Regioni. Così come rimane invariata la possibilità di attivare tirocini a favore dei disabili (ex legge 68/99 articolo 11 comma 2), di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, di immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro, dalle Regioni e dalle Province.

Sulla base delle indicazioni riportate nella Nota regionale che si allega alla presente, **si ritengono applicabili le disposizioni della Delibera n. 100 – 12934/2009 della Regione Piemonte, punto 4**, relativamente ai tirocini promossi per lavoratori **inoccupati e disoccupati presi in carico dal Cpi e che**

abbiano concordato con lo stesso percorsi individuali o collettivi di inserimento e/o reinserimento lavorativo. Si conferma la durata del tirocinio per un massimo di 6 MESI proroga compresa.

Risultano altresì esclusi dalla disciplina dell'articolo 11 del Decreto legge 138/11 i **tirocini curriculari o comunque svolti nel periodo di frequenza** così come definiti dalla nota ministeriale n. 13/2007¹.

Relativamente alla promozione dei tirocini rivolti a **giovani disoccupati e inoccupati**, si raccomanda qualora siano trascorsi i 12 mesi previsti dal conseguimento del diploma o della laurea, (anche a tutela delle aziende ospitanti e in riferimento al regime sanzionatorio richiamato nella già citata circolare 24), un puntuale utilizzo dello strumento. A riguardo si richiama a una valutazione caso per caso circa l'opportunità di promuovere il tirocinio, limitandone il ricorso solo quando sia funzionale alla costruzione del progetto di reinserimento/inserimento lavorativo in rapporto alle caratteristiche di svantaggio occupazionale (come nei casi di giovani a rischio di esclusione sociale e/o seguiti dai Servizi e/o provenienti da insuccessi di percorsi formativi / lavorativi o di riconversione professionale e/o in possesso della sola licenza di scuola media inferiore).

Per tutti gli altri casi si invita a promuovere l'inserimento presso le aziende con il contratto di apprendistato. Analogamente si procederà per i giovani in possesso di qualifica professionale o specializzazione rilasciato da agenzie formative accreditate.

Le disposizioni introdotte dal decreto non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per l'autorizzazione di eventuali proroghe si rimanda alle disposizioni della presente circolare.

Allegato: Nota della Regione Piemonte.

Cordiali saluti

Il Dirigente del
Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego
(D.ssa Cristina Romagnoli)



¹ **nota ministeriale n. 13/2007:** ... i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Tutto ciò si sostanzia allorchè si verificano le seguenti condizioni:

- promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
- destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.